



Dipartimento della Protezione Civile

Ufficio Servizio Sismico Nazionale

Nota esplicativa dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante " Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (G.U. n. 105 del 8.5.2003).

Roma 4 giugno 2003

INDICE

Premessa.....	2
Entrata in vigore dell'Ordinanza.....	2
Classificazione sismica del territorio (Art. 1 ed art. 2 comma 1)	2
Graduazione dell'applicazione della classificazione e delle norme tecniche (Art. 2 comma 2)	3
Lavori già iniziati	3
Progetti di opere pubbliche già approvati	3
Completamento di interventi di ricostruzione in corso	4
Possibilità di continuare ad utilizzare per 18 mesi le norme sismiche e la classificazione previgenti.	4
Verifiche delle opere strategiche o il cui crollo possa avere conseguenze di rilievo (art. 2 commi da 3 a 6).....	5

Premessa

L'ordinanza è nata dalla necessità di dare una risposta rapida ed integrata alle esigenze poste dal rischio sismico, una risposta che non poteva ulteriormente essere ritardata, visto il ripetersi di eventi sismici calamitosi che hanno interessato anche zone non classificate sismiche.

La volontà di dare una risposta rapida ha condotto allo strumento ordinanza, che ha anche carattere di transitorietà in attesa di un assetto definitivo stabile.

La scelta di dare una risposta integrata discende dalla consapevolezza della complessità dei fattori di rischio e dalla molteplicità delle competenze da mettere in campo.

L'ordinanza è quindi intervenuta direttamente sull'aggiornamento della pericolosità sismica "ufficiale", ossia sulla classificazione sismica e sugli strumenti per progettare e costruire meglio, ossia sulle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. I criteri per la classificazione sismica definiscono gli indicatori da considerare e le procedure da adottare per la formazione degli elenchi delle zone sismiche sfruttando gli avanzamenti delle conoscenze nel settore della pericolosità. Le norme adottano un'impostazione prestazionale, individuando esplicitamente gli obiettivi da raggiungere in termini di danni accettati a fronte di livelli di azione sismica definiti (requisiti di sicurezza) e fornendo disposizioni di dettaglio il cui rispetto è condizione sufficiente per assicurare il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza, ma non escludendo approcci alternativi che portino allo stesso obiettivo.

L'aver predisposto in tempi brevissimi un provvedimento di portata molto vasta e con impatto immediato su molte Amministrazioni e cittadini ha portato alla necessità di predisporre una nota di primi chiarimenti su alcuni aspetti applicativi.

Altre note esplicative certamente seguiranno a seguito di necessità ulteriori che dovessero palesarsi attraverso quesiti o esperienze di applicazione.

Entrata in vigore dell'Ordinanza

L'ordinanza entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dallo stesso termine decorrono i tempi previsti nell'art. 2 commi 2, 3 e 4.

Classificazione sismica del territorio (Art. 1 ed art. 2 comma 1)

All'ordinanza è allegato il documento che definisce i "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" (Allegato 1). La nuova classificazione è articolata in 4 zone, le prime tre corrispondono, dal punto di vista della relazione con gli adempimenti previsti dalla Legge 64/74, alle zone di sismicità alta (S=12), media (S=9) e bassa (S=6), mentre la zona 4 è di nuova introduzione ed in essa è data facoltà alle regioni di imporre l'obbligo della progettazione antisismica.

I suddetti Criteri prevedono che in prima applicazione, sino alle deliberazioni delle Regioni, le zone sismiche siano individuate sulla base del documento "Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale", elaborato dal Gruppo di Lavoro costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997, con alcune precisazioni che sostanzialmente fanno sì che i comuni già classificati prima dell'ordinanza non possano essere assegnati ad una zona di pericolosità inferiore. Fra gli allegati

all'Ordinanza è compresa la lista dei comuni con la zona sismica corrispondente alla prima applicazione dei criteri generali (Allegato A).

Questa lista è dunque immediatamente operativa ai sensi dell'ordinanza.

Le Regioni possono modificare gli elenchi delle zone sismiche, utilizzando come mappa di riferimento proprio l'allegato A ed avendo, rispetto ad esso, una tolleranza di attribuzione pari ad una zona. Ciò significa che se un comune è definito nell'allegato A come appartenente alla zona 2, la Regione potrà scegliere di assegnarlo alla 1, alla 2 oppure alla 3.

A regime la procedura di formazione ed aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche prevede la messa a punto, entro un anno, di una nuova mappa nazionale di riferimento, espressa in termini di accelerazione orizzontale di picco al suolo. Tale mappa sarà la base per gli aggiornamenti degli elenchi delle zone sismiche che le Regioni attueranno utilizzando i margini di tolleranza specificati nell'allegato 1. Della mappa di riferimento sono previste revisioni che la mantengano attuale rispetto al consolidarsi delle conoscenze nel settore.

NB

Graduazione dell'applicazione della classificazione e delle norme tecniche (Art. 2 comma 2)

L'Ordinanza prevede una graduale applicazione della nuova classificazione sismica e delle nuove norme tecniche, in modo da limitare le difficoltà connesse all'innovazione apportata. Questa graduazione in alcuni casi va anche a modificare il regime transitorio stabilito dalla Legge n. 64/74 rendendolo meno stringente. In sostanza:

- a) le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti possono essere applicate per tutti i lavori già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati;
- b) le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti continuano ad essere applicabili per il completamento di interventi di ricostruzione effettuati a seguito di eventi sismici già disciplinati prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza stessa;
- c) le nuove norme tecniche e la nuova classificazione sono immediatamente operative per le opere esistenti strategiche e il cui collasso possa causare conseguenze rilevanti, sia per quelle esistenti, sia per quelle di nuova costruzione.
- d) In tutti gli altri casi è data facoltà per altri 18 mesi di scegliere se utilizzare il vecchio o il nuovo assetto normativo (normativa + classificazione).

Nel seguito si illustrano in maggiore dettaglio i punti sopra elencati

Lavori già iniziati

Si intendono per lavori già iniziati tutti quelli che siano stati già individuati come tali ai sensi delle norme vigenti. La precisa definizione dell'inizio dei lavori è regolata a volte in modo non perfettamente omogeneo in regioni diverse (dichiarazione di inizio dei lavori, recinzione dell'area di cantiere, esecuzione di opere strutturali etc.). Anche in questo caso, per limitare l'impatto della disposizione, potranno essere utilizzate le definizioni già codificate in ciascuna regione.

Progetti di opere pubbliche già approvati

L'ordinanza vuole ridurre l'impatto del nuovo assetto normativo sugli stanziamenti già definiti ed approvati. Se una Pubblica Amministrazione ha già approvato uno stanziamento per la realizzazione di un'opera, anche sulla base solo di un progetto preliminare, potrà continuare l'iter che porta alla realizzazione della stessa senza variare il quadro tecnico di riferimento.

Ovviamente per le opere strategiche o il cui collasso possa causare conseguenze rilevanti occorrerà considerare il fatto che, qualora la progettazione fosse effettuata per una zona precedentemente non classificata o classificata come meno gravosa, l'opera stessa dovrà essere verificata entro cinque anni ai sensi delle nuove norme e della nuova classificazione.

Completamento di interventi di ricostruzione in corso

L'ordinanza non vuole stravolgere i processi di ricostruzione in corso e detta quindi una disciplina specifica per essi. L'intento è sempre quello di assicurare una transizione il più possibile semplice, senza creare evidenti disparità di trattamento e senza complicare procedure e normative ormai operative e ben note a professionisti ed amministrazioni locali. In questo caso il termine "completamento degli interventi di ricostruzione" deve quindi essere inteso in senso più lato come "completamento dell'insieme degli interventi programmati per la ricostruzione", ossia, in altri termini, come "completamento del processo di ricostruzione". In caso contrario si ricadrebbe nella fattispecie prevista nel primo capoverso del comma 2 dell'articolo 2. In definitiva per i processi di ricostruzione già disciplinati alla data della pubblicazione dell'Ordinanza, quindi per i quali siano state già definite procedure di concessione dei contributi e direttive tecniche, possono continuare a mantenersi i dispositivi regolamentari e tecnici già predisposti, fino alla conclusione del processo. Esempi di processi di ricostruzione già disciplinati sono il sisma del 1997 in Marche ed Umbria, il sisma del 1998 in Basilicata, Campania e Calabria; esempi di processi ancora non disciplinati alla data di pubblicazione dell'ordinanza sono il sisma del 29.10.2002 in provincia di Catania o quello del 31.10.2002 nelle province di Campobasso e Foggia.

Possibilità di continuare ad utilizzare per 18 mesi le norme sismiche e la classificazione previgenti.

L'ordinanza prevede che in tutti i casi che non ricadano nelle fattispecie elencate ai precedenti paragrafi, eccezion fatta per gli edifici e le opere di cui al comma 3, si potrà, per un periodo di tempo non superiore a 18 mesi, continuare ad applicare la classificazione sismica e le norme tecniche vigenti prima della sua entrata in vigore.

Il soggetto che decide se avvalersi di tale facoltà è chi presenta il progetto, quindi il proprietario o l'Amministrazione competente, che esplicherà questa volontà all'atto del deposito. Gli Uffici preposti al controllo delle costruzioni in zona sismica prenderanno atto di questa volontà e definiranno di conseguenza il regime al quale assegnare la pratica. Per i comuni per i quali è prevista dall'allegato A (o, successivamente dalle delibere regionali) per la prima volta la classificazione sismica e per il periodo di 18 mesi prima citato, si dovranno gestire sia pratiche 'non sismiche' sia 'pratiche sismiche'.

Da questa possibilità sono escluse tutte le opere di carattere strategico o il cui crollo possa avere conseguenze di rilievo che debbano essere progettate o sottoposte a lavori di adeguamento sismico. La disposizione in questione consente un minore impatto anche sulle operazioni di controllo del processo edilizio in caso di variazione della classificazione sismica. In tal caso, infatti, l'art. 30 della legge 64/74 prevedeva che entro 15 gg dalla nuova classificazione i lavori in corso fossero denunciati agli uffici dei geni civili e questi entro 30 gg rilasciassero il certificato al denunciante dichiarando, eventualmente a che piano fermarsi. Con l'ordinanza i lavori in corso sono completamente salvaguardati, e per 18 mesi è ancora data la possibilità di progettare e costruire (eccetto che per le opere di cui al comma 3) riferendosi alla classificazione sismica ed alla normativa previgente. Quindi non è più necessaria, in questi 18 mesi, la denuncia dei lavori in corso e la certificazione da parte dell'ufficio di controllo. E' anche più agevole la gestione della concessione della licenza d'uso (art. 28 della L. 64/74) che potrà far riferimento ad uno qualsiasi dei due regimi scelti da chi ha presentato il progetto.

Questo intervallo di tempo potrà consentire alle regioni più massicciamente interessate dalla riclassificazione sismica di organizzare al meglio soprattutto gli uffici nelle zone prima non classificate. Sarà inoltre possibile apportare le modifiche eventualmente necessarie alle leggi regionali emanate in attuazione dell'art. 20 della legge 741/1981.

Verifiche delle opere strategiche o il cui crollo possa avere conseguenze di rilievo (art. 2 commi da 3 a 6)

L'ordinanza avvia un'azione di ricognizione dello stato di sicurezza che durerà 5 anni ed interesserà obbligatoriamente (art.2 comma 3):

- *gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile,*
- *gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.*

Le tipologie di opere che presentano le caratteristiche sopra riportate saranno individuate entro 6 mesi dal Dipartimento e dalle Regioni, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale. Alcuni esempi di tipologie di opere ricadenti nelle due categorie sopra richiamate sono riportati nelle Norme tecniche per gli edifici (allegato 2 dell'ordinanza, punto 4.7), dove sono stabiliti i valori dei fattori di importanza. Sempre DPC e Regioni elaboreranno, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche e forniranno assistenza tecnica ai soggetti competenti.

Le verifiche dovranno stabilire il livello di adeguatezza delle opere rispetto agli standards definiti dalle norme tecniche e dalla classificazione sismica emanati con l'ordinanza. I risultati delle verifiche permetteranno di avere anche una indicazione di priorità di intervento.

La verifica non è richiesta se le opere sono state progettate secondo le norme sismiche emanate successivamente al 1984 e tenendo conto delle categorie sismiche corrispondenti alle attuali zone sismiche 1, 2 e 3 così come individuate dall'Ordinanza (art. 2 comma 5).



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **29 MARZO 2005**

Deliberazione N. **438**

L'anno **2005** il giorno **VENTINOVE** del mese di **MARZO**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

Sig. **On. Dott. GIOVANNI PACE**

con l'intervento dei componenti:

- | | | | |
|----|--------------------|-----|-------------------|
| 1. | AMICONE | 6. | DOMENICI |
| 2. | CASTIGLIONE | 7. | ORSINI |
| 3. | DE MATTEIS | 8. | PROSPERO |
| 4. | DESIATI | 9. | SABATINI |
| 5. | DI FONZO | 10. | SCIARRETTA |

Svolge le funzioni di Segretario **Dott. Walter Gariani**

OGGETTO

Indirizzi generali e disposizioni di attuazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica."

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 93, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e di norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;

VISTO l'art. 94, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni e agli Enti locali in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 72 "Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale" la quale, all'art. 62 stabilisce che "(...) sono riservate alla Regione le funzioni relative all'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone";

RICORDATO che, a seguito del terremoto del Molise del 31 Ottobre 2002, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del 4 Dicembre 2002, n. 4485, nelle more dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 93 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 riteneva necessario fornire urgentemente alle Regioni criteri generali attinenti alla classificazione sismica, nonché proporre norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, e a tal

fine costituiva un gruppo di lavoro, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, incaricato di predisporre la documentazione utile alle finalità enunciate;

RICHIAMATA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, "istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e in particolare l'art. 5, comma 3, il quale prevede che "il Presidente del Consiglio dei Ministri (...) può emanare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose";

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 (di seguito indicata come OPCM 3274/2003) "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 72 della Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;

PRESO ATTO che con l'art. 1 di detta OPCM 3274/2003, nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 93 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti Locali di cui all'articolo 94 del medesimo decreto legislativo, vengono approvati 4 allegati tecnici relativi a:

- "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" (Allegato 1 all'OPCM 3274/2003);
- "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici" (Allegato 2 all'OPCM 3274/2003);
- "Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti" (Allegato 3 all'OPCM 3274/2003);
- "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni" (Allegato 4 all'OPCM 3274/2003);

CONSIDERATO che all'art. 2, comma 1, dell'OPCM 3274/2003 si stabilisce che le Regioni provvedono all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche sulla base dei criteri generali di cui all'Allegato 1 all'Ordinanza stessa;

RICORDATO che, come emerge nella parte narrativa dell'Ordinanza, la documentazione inerente la riclassificazione sismica e la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica, proposta dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha acquisito l'intesa del Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti e quella del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che, come evidenziato all'art. 1 dell'OPCM 3274/2003, il provvedimento è stato assunto in considerazione del carattere di urgenza, ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti Locali di cui al successivo art. 94, comma 2, lett. a);

CONSIDERATO altresì che nell'Allegato 1 dell'OPCM 3274/2003, sono in particolare specificati:

a) i "criteri" riferiti a quattro zone, ciascuna individuata secondo valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (a_g), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, nel presupposto che la pericolosità sismica sia rappresentata attraverso valutazioni di a_g , e con le modalità di cui alla lettera h) dell'Allegato stesso, per l'individuazione delle medesime zone;

b) le indicazioni per la "prima applicazione" che, sino alle Deliberazioni delle Regioni, destiano un elenco nazionale, riportato in allegato A, sulla base del documento "Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale", elaborato dal Gruppo di Lavoro costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997, rettificato con le precisazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 della lettera i) dell'Allegato stesso;

c) le ulteriori indicazioni per la "prima applicazione" che sino all'avvenuta predisposizione del documento di cui alla lettera h), riconoscono alle Regioni la possibilità di utilizzare come elaborato di riferimento la mappa di cui alla lettera i) dell'Allegato stesso, con tolleranza ammessa fino ad un livello di zona sismica;

d) le indicazioni per gli "aggiornamenti", con impegno a predisporre entro un anno una nuova mappa di riferimento a scala nazionale che soddisfi integralmente i "criteri", con le modalità di cui alla lettera h);

RICHIAMATA la tabella riportata come allegato A all'Allegato 1 stesso, relativa alla classificazione sismica dei Comuni italiani;

VISTE le tabelle predisposte dal Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi le quali riportano in modo conforme al sopra citato allegato A all'Allegato 1 dell'OPCM 3274/2003 la classificazione sismica dei Comuni abruzzesi, rispettivamente per le zone sismica 1, la zona sismica 2 e la zona sismica 3 (ALLEGATO A1, ALLEGATO A2, ALLEGATO A3) che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante sostanziale

VISTA la rappresentazione cartografica predisposta dal Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi relativo alla classificazione sismica riportata dall'Allegato A all'Allegato 1 dell'OPCM 3274/2003, che, allegato al presente provvedimento (ALLEGATO A4) ne forma parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO, quindi, della suddetta classificazione sismica per l'intero territorio regionale dell'Abruzzo, anche nella consapevolezza della sua validità provvisoria fino alla predisposizione di una nuova mappa di riferimento a scala nazionale di cui alla lettera m), allegato 1 dell'OPCM 3274/2003, da cui risulta che nella Regione Abruzzo:

- sono classificati in Zona 1 (ex I Categoria) 91 Comuni, di cui 85 già classificati nella ex I categoria e 6 provenienti dalla ex II categoria;
- sono classificati in Zona 2 (ex II Categoria) 158 Comuni, di cui 152 già classificati nella ex II categoria e 6 provenienti dall'insieme dei Comuni precedentemente "Non Classificati (N.C.)";
- sono classificati in Zona 3 (ex III Categoria) 56 Comuni, tutti provenienti dall'insieme dei Comuni precedentemente "Non Classificati (N.C.)";

VISTI gli elaborati numerici e grafici predisposti dal Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi (ALLEGATO A5) relativi agli effetti territoriali determinati dalla nuova classificazione sismica;

PRESO ATTO dei cambiamenti degli scenari di pericolosità sismica intervenuti a livello regionale a seguito dell'aggiornamento della classificazione sismica, così come sintetizzati nei grafici di cui all'Allegato A5, con l'ingresso nelle zone sismiche 2 e 3 di numerosi Comuni precedentemente non classificati, e con l'ingresso in zona sismica 1 di alcuni Comuni precedentemente classificati in 2a classe sismica.

CONSIDERATO che le sopra esposte circostanze determinano un complessivo e sensibile aggravamento dello scenario della pericolosità sismica sul territorio regionale, la quale risulta inequivocabilmente tra le più elevate a livello nazionale;

RILEVATO che l'OPCM 3274/2003 prevede il rinvio della piena applicazione delle competenze statali e regionali previste nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla realizzazione di una nuova mappa di pericolosità di riferimento a scala nazionale, come previsto dall'Allegato 1, punto 4, lettera m) dell'Ordinanza medesima;

PRESO ATTO che, su incarico del Dipartimento della Protezione Civile, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha provveduto a predisporre lo schema della nuova mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale secondo le modalità indicate nell'allegato 1 all'OPCM 3274/2003, e che tale schema ha già ottenuto il parere favorevole della Commissione Grandi Rischi - Sezione Rischio Sismico del Dipartimento della Protezione Civile, il parere favorevole da parte del tavolo tecnico-politico interregionale coordinato dalla Regione Abruzzo nella seduta del giorno 27 luglio 2004, e che la documentazione stessa dovrà essere conclusivamente valutata dalla Conferenza Unificata, prima della sua adozione definitiva;

CONSIDERATO pertanto che sono già disponibili gli elementi tecnico-scientifici necessari ad una migliore e più efficace classificazione sismica del territorio regionale, anche in relazione ad un approccio tecnico-politico ed opportuno confronto tecnico-politico sui possibili scenari di classificazione alternativi ottenibili applicando i margini discrezionali previsti dall'Allegato 1 all'OPCM 3274/2003;



RICHIAMATA la nota in data 29 marzo 2003 a cura del Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Servizio Sismico Nazionale, avente per oggetto "Elementi informativi sull'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003";

RICHIAMATA la nota in data 4 giugno 2003 a cura del Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Servizio Sismico Nazionale, diframata a tutte le Regioni per via telematica in data 6 giugno 2003, esplicativa dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la riclassificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica (G.U. n. 105 del 8.5.2003)";

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 Ottobre 2003, n. 3316 recante "Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003", con cui, a ragione di riscontrati errori materiali di trascrizione e per assicurare maggiore chiarezza alle disposizioni normative aventi particolari contenuti tecnici, vengono apportate modifiche ed integrazioni agli allegati 2, 3 e 4 dell'OPCM 3274/2003;

CONSIDERATO che gli errori sopra richiamati, relativi a 122 punti delle normative tecniche allegate all'OPCM 3274/2003 hanno di fatto determinato una problematica interpretazione delle normative tecniche stesse, e un conseguente ritardo di uso e applicazione da parte del mondo tecnico-professionale;

RICHIAMATO il Decreto 22 gennaio 2004, n. 123 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con cui, ravvisata la necessità di un continuo aggiornamento di tutte le tematiche contenute nell'OPCM 3274/2003, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro composto da esperti in materia;

RICHIAMATO il Decreto del 28 gennaio 2004, n. 113/AG/30/15 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui, considerato l'esigenza di ottenere una armonizzazione delle diverse norme tecniche, tra le quali anche quelle relative alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 per le costruzioni in zone sismiche e quelle relative al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", nonché delle norme emanate da altri organismi di legislazione tecnica con i cosiddetti Eurocodici, da riunire e coordinare in un testo unico con caratteristiche di coerenza, chiarezza, univocità e sinteticità e improntato al più moderno indirizzo di normazione prestazionale, piuttosto che prescrittiva, e di semplificazione legislativa;

PRESO ATTO che, per le finalità sopra riportate, con il Decreto sopracitato è stata istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una Commissione per la redazione del "Testo Unico per la normativa tecnica" e che la Commissione stessa ha in corso di ultimazione i lavori relativi;

RILEVATO che, con nota del Capo del Dipartimento Protezione Civile n. DPC/VC/41274 del 13.9.2004 è stata trasmessa alla Regione Abruzzo, capofila delle Regioni e PP.AA. per le problematiche di protezione civile, un nuovo testo integrato degli Allegati 2 e 3 all'OPCM 3274/2003 inteso alla risoluzione delle problematiche applicative emerse dall'esperienza maturata e dai suggerimenti pervenuti dalla comunità scientifica e dalle categorie professionali interessate;

PRESO ATTO che il sopracitato testo integrato, su richiesta dello stesso Dipartimento della Protezione Civile, è stato sottoposto all'approfondimento di un tavolo tecnico ristretto dei referenti in materia delle Regioni e Province Autonome, e che le considerazioni elaborate da detto tavolo ristretto, opportunamente condivise da tutte le Regioni e Province Autonome, sono state trasmesse al Dipartimento richiedente in data 17.12.2004;

CONSIDERATO pertanto che sono prevedibili, nel futuro prossimo, ulteriori miglioramenti ed integrazioni delle norme tecniche che regolano le costruzioni in zona sismica, oltreché specifici provvedimenti che, esaurita la fase emergenziale, riconducano la materia nell'alveo delle ordinarie competenze istituzionali;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.1.2004, n. 3333 "Disposizioni urgenti di protezione civile" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2004 (di seguito indicata come OPCM 3333/2004) che, all'art. 6, comma 7 estende il regime transitorio di cui all'art.

2, comma 2 dell'OPCM 3274/2003 anche alle tipologie di edifici di cui al comma 3 del medesimo art. 2;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2004, n. 3379 "Disposizioni urgenti di protezione civile" (di seguito indicata come OPCM 3379/2004) la quale, all'art. 6, dispone il prolungamento di 6 mesi rispetto al periodo di 18 mesi di applicazione del regime transitorio previsto dall'art. 2, comma 2, dell'OPCM 3274/2003, ferma restando la possibilità di applicare ed utilizzare le normative tecniche allegate alla medesima OPCM 3274/2003 e successive modifiche e integrazioni

CONSIDERATO pertanto che il periodo transitorio previsto dall'OPCM 3274/2003 assume una durata complessiva di 24 mesi a partire dal giorno 8 maggio 2003 e che lo stesso termina pertanto il giorno 7 maggio 2005;

CONSIDERATO inoltre che, alla luce delle citate OPCM 3333/2004 e 3379/2004 oltreché della citata nota esplicativa a cura del Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Servizio Sismico Nazionale, sino al giorno 7 maggio 2005, gli Enti e i soggetti proprietari di edifici di interesse strategico o di opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, o di edifici o di opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, hanno facoltà di effettuare le richieste verifiche di adeguatezza alla norma sismica, anche applicando le norme vigenti prima della entrata in vigore della normativa tecnica introdotta con la medesima OPCM 3274/2003;

ATTESO CHE, in sede di prima applicazione dell'Ordinanza, e sino ad una decisione della Regione ai sensi dell'art. 94 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le zone sismiche del territorio regionale, secondo quanto riportato al punto 3, lettera i) dell' Allegato 1 all'Ordinanza, devono intendersi individuate sulla base del documento "Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale", Allegato A alla Ordinanza medesima;

RICHIAMATA la Legge Regionale 17 aprile 2003, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)" la quale all'art. 33 prevede la costituzione del Coordinamento delle Università d'Abruzzo per la Ricerca Applicata alla Mitigazione del Rischio Sismico, con sede presso la Struttura di Protezione Civile regionale, cui partecipano la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi dell'Aquila (aspetti relativi all'ingegneria antisismica e alla vulnerabilità del sistema costruito), la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara (aspetti relativi allo studio e all'aggiornamento delle zone sismiche) e l'Università degli studi di Teramo (aspetti relativi all'elaborazione di strumenti normativi ed assicurativi nel settore del rischio sismico), e le cui attività di indirizzo e coordinamento sono svolte dalla struttura di Protezione Civile regionale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO l'art. 2, comma 4 dell'OPCM 3274/2003, il quale prevede che le Regioni, per quanto di competenza regionale, debbano procedere alla individuazione delle tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, e a fornire inoltre ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche finalizzate a stabilire il livello di adeguatezza di ciascuna opera individuata rispetto a quanto previsto dalle norme;

VISTO il Decreto 21 ottobre 2003, n. 3685 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile recante le disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'Ordinanza, nel quale risultano definite, per quanto di competenza statale, le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;

CONSIDERATO che, in ragione della rilevanza delle problematiche derivanti dall'applicazione del summenzionato articolo è stato svolto dalle Regioni e Province Autonome, attraverso il coordinamento della Regione Abruzzo, capofila per materia, un intenso lavoro di confronto e

accordo tecnico, al fine di conseguire risultati e standard quanto più possibile omogenei sul territorio nazionale;

VISTO l'elenco predisposto dalla competente struttura regionale, relativo alle categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile che, allegato alla presente Deliberazione come ALLEGATO B1, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'elenco predisposto dalla competente struttura regionale, relativo alle categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso che, allegato alla presente deliberazione come ALLEGATO B2, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il documento predisposto dalla competente struttura regionale, contenente le prime indicazioni per le relative verifiche tecniche che, allegato alla presente Deliberazione come ALLEGATO B3, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, in virtù della D.G.R.A. n.759 del 30.08.2002, la Soc. COLLABORA ENGINEERING S.p.A. risulta affidataria dei servizi afferenti ad attività di protezione civile da svolgere nei Socialmente Utili, con consolidata competenza nel rilievo della vulnerabilità sismica di fabbricati, e già utilizzati dalla Regione Abruzzo con tali funzioni, e che con la Deliberazione medesima è stata approvata la convenzione sottoscritta da parte dei Direttori delle Aree della Regione Abruzzo interessate (Opere Pubbliche e Protezione Civile - Sanità - Turismo - Ambiente, Energia) e del legale rappresentante pro-tempore della Società COLLABORA ENGINEERING S.p.A.;

RICHIAMATA la tabella di cui all'Allegato "A" alla convenzione sopra citata, la quale riporta le attività di protezione civile in riferimento alle quali si prevedevano azioni da esternalizzare alla Società affidataria, tra le quali attività risultano ricomprese le seguenti:

- Rilievi di vulnerabilità sismica di centri abitati (al punto 6)
- Rilievi di vulnerabilità sismica delle strutture sanitarie (al punto 7)
- Rilievi di vulnerabilità del sistema infrastrutturale (al punto 8)
- Sistema Informativo del Rischio Sismico Regionale (al punto 9)

CONSIDERATO che, in riferimento alla sopra richiamata D.G.R.A. 759/2002, sotto le direttive del Servizio Prevenzione e Prevenzione dei Rischi e con il supporto consulenziale di esperti dell'Ufficio Servizio Sismico Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, la COLLABORA ENGINEERING S.p.A. ha provveduto ad elaborare un progetto integrato denominato "Adempimenti regionali di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4, O.P.C.M. 3274/2003, art. 2 O.P.C.M. 3362/2004 e indagini conoscitiva finalizzata all'ottimizzazione del modello integrato d'intervento per le zone sismogenetiche", approvato con la Determinazione del Direttore Regionale alle OO.PP. e Protezione Civile n. 87/DC del 21 ottobre 2004";

VISTO il progetto "Adempimenti regionali di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4, O.P.C.M. 3274/2003, art. 2 O.P.C.M. 3362/2004 e indagini conoscitiva finalizzata all'ottimizzazione del modello integrato d'intervento per le zone sismogenetiche", che, allegato alla presente Deliberazione (ALLEGATO B4, e suballegati B4.1, B4.2 e B4.3) ne forma parte integrante e sostanziale";

RITENUTO di condividere il progetto in ogni sua parte, sia per quanto attiene gli obiettivi, gli aspetti procedurali, che per quanto attiene alle schede e ai modelli di rilevamento allegati al progetto medesimo;

RITENUTO che le attività di rilievo ed elaborazione previste dal progetto medesimo e afferenti agli adempimenti regionali derivanti dall'applicazione dell'OPCM 3274/2003 sono riconducibili a quelle già previste dalla sopra citata convenzione tra la Regione Abruzzo e la Soc. COLLABORA ENGINEERING, e che pertanto l'esecuzione delle stesse non comporta oneri aggiuntivi per la Regione Abruzzo rispetto a quelli già previsti con la citata D.G.R.A. 759/2002;

RITENUTO che tale modalità di realizzazione degli adempimenti di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4 dell'OPCM 3274/2003, oltre a garantire una interpretazione tecnica e un livello di accuratezza e di attendibilità omogeneo sull'intero territorio regionale, non generi ulteriori pesanti aggravii lavorativi sugli Uffici Tecnici degli Enti Locali, in particolar modo di quelli dei Comuni;

VISTA la Legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" (di seguito indicata come L.64/74);

VISTA la Legge 10 dicembre 1981, n. 741 "Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche", e in particolare l'art. 20 "Snellimento di procedure di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64";

VISTA la Legge Regionale 26 ottobre 1992, n. 93 "Norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione e ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64";

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 1993, n. 40 "Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione e ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2.2.1974, n. 64";

VISTA la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 138 "Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione e ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2.2.1974, n. 64";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" (di seguito indicato come T.U. 380/2001);

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 72 "Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale" la quale, all'art. 7 stabilisce che "(...) sono attribuite alle Province (...) costruzioni in zona sismica ai sensi della legge 64/74 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'art. 13 e della L.R. 138/96 e successive modificazioni ed integrazioni (...)";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 72 della succitata Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 72, a fronte delle funzioni conferite la Giunta Regionale provvede al definitivo trasferimento di personale agli Enti destinatari del conferimento delle funzioni, e che in tale ambito è stato completato il trasferimento alle Province del personale dei Servizi Tecnici del Territorio (ex Genii Civili), per le competenze, tra le altre, relative alle costruzioni in zona sismica ai sensi della legge 64/74 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'art. 13 e della L.R. 138/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la fase di complessa produzione normativa nazionale in materia di edilizia e di costruzioni in zona sismica va ad interferire, a livello regionale, con la particolare fase di ristrutturazione organizzativa del sistema dei controlli relativi alle costruzioni in zona sismica;

RILEVATO che il contenuto della riclassificazione e della normativa è fortemente innovativo rispetto alle precedenti (D.M. Lavori Pubblici del 19.3.1982 e D.M. Lavori Pubblici del 16.1.1996), in quanto rivolto a recepire gran parte degli indirizzi della comunità scientifica internazionale ed in particolare gli standard previsti dalla normativa sismica europea (EC8), prevedendo la progettazione e la verifica delle opere e delle costruzioni in zona sismica con il metodo "agli stati limite" e quindi in termini di accelerazioni al suolo;

VALUTATO che, ai fini della più efficace applicazione dell'OPCM 3274/2003, soprattutto alla luce delle sue interazioni con gli effetti derivanti dalla entrata in vigore del T.U. 380/2001, nel contesto della generale ristrutturazione e riorganizzazione nel trasferimento degli Uffici preposti alle Province, risulta opportuno e necessario l'indirizzo e il governo regionale della fase di transizione, attraverso un armonico riassetto della normativa regionale di settore e delle procedure tecnico-amministrative ad essa collegate;

DATO ATTO che il Direttore dell'area OO.PP. e Protezione Civile ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e legittimità del presente provvedimento;

Per le motivazioni espresse in narrativa, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prendere atto dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 8 maggio 2003, riguardante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche" e del suo contenuto in merito all'approvazione dei "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - Individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone", e delle connesse "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici", "Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti" e "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni";
2. di prendere atto che l'OPCM 3274/2003 prevede il rinvio della piena applicazione delle competenze statali e regionali previste nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla realizzazione di una nuova mappa di pericolosità di riferimento a scala nazionale la quale soddisfi integralmente i criteri della riclassificazione definiti nell'Allegato 1 dell'Ordinanza medesima (Allegato 1, punto 4, lettera m), e che è in fase di completamento l'iter tecnico-amministrativo di approvazione di tale tale mappa di riferimento;
- 3a. di prendere atto dell'elenco dei Comuni classificati sismici del territorio della Regione Abruzzo contenuto nell'Allegato "A" dell'Allegato 1 all'OPCM 3274/2003 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - Individuazione, formazione e aggiornamento delle zone medesime);
- 3b. di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell'art. 94, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sulla base dei criteri approvati con la sopra citata OPCM 3274/2003, all'aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Abruzzo così come riportato negli allegati, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, "ALLEGATO A1", "ALLEGATO A2" e "ALLEGATO A3", rispettivamente per le zone sismiche 1, 2 e 3, individuate altresì dalla rappresentazione cartografica di cui all'"ALLEGATO A4", parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
4. di prendere atto dei cambiamenti degli scenari di pericolosità sismica intervenuti a livello regionale a seguito dell'aggiornamento della classificazione sismica, così come sintetizzati nei grafici di cui all'"ALLEGATO A5", con l'ingresso nelle zone sismiche 2 e 3 di numerosi Comuni precedentemente non classificati, e con l'ingresso in zona sismica 1 di alcuni Comuni precedentemente classificati in 2a classe sismica, e che tali circostanze determinano un complessivo e sensibile aggravamento dello scenario della pericolosità sismica sul territorio regionale, la quale risulta inequivocabilmente tra le più elevate a livello nazionale;
5. di prendere atto che, secondo quanto riportato nella nota del Dipartimento della protezione civile del 6 giugno 2003, la data di entrata in vigore dell'Ordinanza coincide con quella di pubblicazione della medesima sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il giorno 8 maggio 2003, e che, pertanto, il regime transitorio di applicazione dell'OPCM 3274/2003 previsto dall'art. 2 comma 2 dell'OPCM 3274/2003, così come prolungato dall'OPCM 3379/2004, che di fatto sostituisce quello previsto dall'art. 104 del DPR 380/2001 (ex art. 30 della L. 64/74), viene a scadere alla data del 7 maggio 2005, ove non ulteriormente prorogato da provvedimenti di natura statale;
6. di individuare, in prima applicazione e fino a diversa eventuale successiva valutazione, quali zone a "bassa sismicità" ai sensi della L. 64/74, così come già avvenuta per alcuni settori del territorio nazionale con i Decreti Ministeriali di classificazione sismica del 1982, il territorio dei Comuni ricadenti nella zona sismica 3, di cui all'"ALLEGATO A3";
7. di prevedere, in prima applicazione, che i progetti relativi ad opere da realizzare nel territorio dei Comuni di cui al precedente punto 6 siano esclusi dal controllo di merito di cui all'art. 11 della L.R. 138/96, fatta eccezione per gli edifici strategici e rilevanti di cui ai successivi punti 13 e 14;
8. di recepire e precisare che, in fase di regime transitorio previsto dall'art. 2, comma 2 dell'OPCM 3274/2003 e successive m.i., per il periodo massimo di 24 mesi a partire dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza medesima, ove ulteriormente non prorogato da provvedimenti di natura statale,

per le opere pubbliche in corso (già appaltate o con progetti preliminari già approvati), nonché per le opere i cui lavori siano già iniziati alla data della pubblicazione dell'OPCM 3274/2003, possono continuare ad essere utilizzate la classificazione e le relative norme tecniche previgenti all'entrata in vigore della Ordinanza medesima;

9. di recepire e precisare che, in fase di regime transitorio previsto dall'art. 2, comma 2 dell'OPCM 3274/2003 e successive m.i., per il periodo massimo di 24 mesi a partire dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza medesima, ove ulteriormente non prorogato da provvedimenti di natura statale, per le opere non rientranti nella fattispecie di cui al precedente punto 8 vige il seguente regime transitorio:

9.a	Se l'opera o l'edificio da realizzare è collocato, ai sensi della classificazione sismica vigente prima dell'entrata in vigore dell'OPCM 3274/2003 in zona non sismica	E' data facoltà di continuare a realizzare costruzioni attenendosi alle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 del T.U. 380/2001 (corrispondente all'articolo 1 della L. 64/74), e dei relativi Decreti Ministeriali attuativi.
9.b	Se l'opera o l'edificio da realizzare è collocato, ai sensi della classificazione sismica vigente prima dell'entrata in vigore dell'OPCM 3274/2003 in zona non sismica	E' data facoltà di adottare la classificazione sismica così come risultante dagli Allegati "A1", "A2" e "A3" alla presente Deliberazione e di applicare la normativa tecnica previgente all'entrata in vigore dell'OPCM 3274/2003 tenendo conto che alla classe sismica I (S=12) corrisponde la zona sismica 1 (S=6) corrispondente alla zona sismica 2 e alla classe sismica II (S=6) corrispondente alla zona sismica 3
9.c	Se l'opera o l'edificio è collocato, ai sensi della classificazione sismica vigente prima dell'entrata in vigore dell'OPCM 3274/2003, in zona sismica, e non si sono avuti cambiamenti di zona sismica a seguito della stessa OPCM 3274/2003	E' data facoltà di adottare la classificazione sismica così come risultante dagli allegati "A1", "A2" e "A3" alla presente Deliberazione e applicare e la nuova normativa tecnica introdotta con l'OPCM 3274/2003.
9.d	Se l'opera o l'edificio è collocato, ai sensi della classificazione sismica vigente prima dell'entrata in vigore dell'OPCM 3274/2003, in zona sismica, e non si sono avuti cambiamenti di zona sismica a seguito della stessa OPCM 3274/2003	E' data facoltà di continuare ad applicare, in aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 del T.U. 380/2001, le norme tecniche previgenti di cui all'articolo 83 del T.U. 380/2001 (corrispondente all'articolo 3 della L. 64/74), tenendo conto che alla classe sismica I (S=12) corrisponde la zona sismica 1, alla classe sismica II (S=9) corrisponde la zona sismica 2.
9.e	Se l'opera o l'edificio è collocato, ai sensi della classificazione sismica vigente prima dell'entrata in vigore dell'OPCM 3274/2003, in zona sismica, e si è avuto un incremento di zona sismica a seguito della stessa OPCM 3274/2003	E' data facoltà di applicare la nuova normativa tecnica introdotta con l'OPCM 3274/2003, adottando la classificazione di cui agli allegati "A1", "A2" e "A3" alla presente Deliberazione.
9.f	Se l'opera o l'edificio è collocato, ai sensi della classificazione sismica vigente prima dell'entrata in vigore dell'OPCM 3274/2003, in zona sismica, e si è avuto un incremento di zona sismica a seguito della stessa OPCM 3274/2003	E' data facoltà di continuare ad applicare, in aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 del T.U. 380/2001, le norme tecniche previgenti di cui all'articolo 83 del T.U. 380/2001 (corrispondente all'articolo 3 della L. 64/74), con riferimento alla classificazione sismica previgente all'entrata in vigore dell'OPCM 3274/2003.
9.g	Se l'opera o l'edificio è collocato, ai sensi della classificazione sismica vigente prima dell'entrata in vigore dell'OPCM 3274/2003, in zona sismica, e si è avuto un incremento di zona sismica a seguito della stessa OPCM 3274/2003	E' data facoltà di continuare ad applicare, in aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 del T.U. 380/2001, le norme tecniche previgenti di cui all'articolo 83 del T.U. 380/2001 (corrispondente all'articolo 3 della L. 64/74), adottando la classificazione di cui agli allegati "A1", "A2" e "A3" alla presente Deliberazione e tenendo conto che alla classe sismica I (S=12) corrisponde la zona sismica 1.
9.h	Se l'opera o l'edificio è collocato, ai sensi della classificazione sismica vigente prima dell'entrata in vigore dell'OPCM 3274/2003, in zona sismica, e si è avuto un incremento di zona sismica a seguito della stessa OPCM 3274/2003	E' data facoltà di applicare la nuova normativa tecnica introdotta con l'OPCM 3274/2003, adottando la classificazione di cui agli allegati "A1", "A2" e "A3" alla presente Deliberazione.

10. di approvare, con riferimento all' art. 2, commi 3 e 4 dell'OPCM 3274/2003, l'elenco delle categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile che, allegato alla presente deliberazione come "ALLEGATO B1", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

11. di approvare, con riferimento all' art. 2, commi 3 e 4 dell'OPCM 3274/2003, l'elenco delle categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere

rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso che, allegato alla presente deliberazione come "ALLEGATO B2", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

12. di approvare, con riferimento all' art.2, commi 3 e 4 dell'OPCM 3274/2003, le prime indicazioni per le relative verifiche tecniche che, allegate alla presente deliberazione come "ALLEGATO B3", ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

13. di segnalare agli Enti Pubblici e ai soggetti privati che, nella fase di regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2, dell'OPCM 3274/2003, si trovano nella condizione di progettare opere la cui tipologia sia ricompresa negli elenchi di cui ai precedenti punti 10 e 11, l'opportunità che, in fase di progettazione, si tenga conto della classificazione sismica introdotta dall'OPCM 3274/2003 al fine di non dover procedere alla verifica di adeguatezza sismica delle opere medesime nei corsi dei 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza, in forza di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 dell'Ordinanza medesima;

14. di suggerire agli Enti Pubblici che, nella fase di regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2, dell'OPCM 3274/2003, si trovano nella condizione di progettare opere la cui tipologia sia ricompresa negli elenchi di cui ai precedenti punti 10 e 11, che la progettazione avvenga secondo la normativa introdotta dall'OPCM 3274/2003;

15. di suggerire agli Enti Pubblici che, di norma, nelle zone precedentemente non classificate sismiche, a fini correlativi, per le opere in fase di realizzazione di cui ai precedenti punti 10 e 11, vengano ricostituiti i contenuti progettuali, compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, anche previgenti;

16. di stabilire l'obbligatorietà, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per i Comuni di nuova classificazione, dei contenuti di conoscenza ed analisi territoriale di cui all'art. 13 della L. 64/74;

17. di invitare le Amministrazioni Pubbliche a tenere in considerazione la necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui ai precedenti punti 10 e 11 nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all'art. 89, comma 21, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

18. di prendere atto del progetto redatto dalla Società Callabora Engineering S.p.A. su mandato della Direzione OO.PP. e Protezione Civile denominata "Adempimenti regionali di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4, O.P.C.M. 3274/2003, art. 2 O.P.C.M. 3362/2004 e indagine conoscitiva finalizzata all'ottimizzazione del modello integrato d'intervento per le zone sismogenetiche", che, allegato alla presente Deliberazione (ALLEGATO B4.1, B4.2 e B4.3) ne forma parte integrante e sostanziale";

19. di prevedere che con successivi atti, sulla scorta delle indicazioni provenienti dai risultati del citato progetto "Adempimenti regionali di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4, O.P.C.M. 3274/2003, art. 2 O.P.C.M. 3362/2004 e indagine conoscitiva finalizzata all'ottimizzazione del modello integrato d'intervento per le zone sismogenetiche" e sulla base delle risorse economiche di cui all'art. 3, comma 3, dell'OPCM 3274, si procederà alla definizione del programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2., comma 4 dell'Ordinanza medesima;

20. di dare mandato al Direttore Regionale alle OO.PP. e Protezione Civile di attivare, sulla base dei modelli formativi e delle risorse scientifiche, professionali e finanziarie che verranno definite e conferite dallo Stato, in rapporto alla prevista promozione e realizzazione a cura del Dipartimento della Protezione Civile, ogni utile collaborazione per la definizione di "programmi di formazione e di diffusione delle conoscenze" volti ad assicurare un'efficace applicazione delle disposizioni dell'OPCM 3274/03, di cui all'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza medesima;

21. di dare mandato al Direttore Regionale alle OO.PP. e Protezione Civile di avviare ogni utile azione per l'inserimento della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi dell'Aquila nella rete di laboratori universitari operanti nei settori della formazione e della ricerca nel campo dell'ingegneria sismica prevista dall'art. 4 dell'OPCM 3274/2003;

22. di valutare opportuna e necessaria la definizione di un disegno di legge per l'organica armonizzazione della normativa regionale in materia di attività edilizia in zona sismica con quella nazionale, nonché per la definizione di un modello organizzativo e procedurale allineato con i nuovi indirizzi normativi ed adeguato alla gestione integrata (autorizzazione/deposito, controllo, monitoraggio, sistema informativo) dell'intero processo edilizio, con particolare riguardo a quello relativo alle categorie di opere la cui tipologia sia ricompresa negli elenchi di cui ai precedenti punti 10 e 11;

23. di dare mandato al Direttore Regionale alle Opere Pubbliche e Protezione Civile di costituire e coordinare un apposito Gruppo di Lavoro con le finalità sopra esposte, prevedendo la partecipazione di rappresentanti dell'Ufficio Legislativo Regionale, delle Province e dei Comuni abruzzesi, delle altre Direzioni Regionali con competenze sui processi edilizi ed urbanistici, degli Ordini Professionali e delle Organizzazioni di categoria direttamente interessate dalla problematica;

24. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, completo di tutti i suoi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nonché sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo, all'URL: <http://www.regione.abruzzo.it/zonesismiche>.



DIREZIONE REGIONALE /STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):

DIREZIONE OO.PP - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO / POSIZIONE DI STAFF: Previsione e Prevenzione dei Rischi

UFFICIO: Geologico per le attività di Protezione Civile e Rischio Sismico

L'Estensore

DOTT. EMILIO D. IANNARELLI
Emilio D. Iannarelli
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

DOTT. EMILIO D. IANNARELLI
Emilio D. Iannarelli
(firma)

Il Dirigente del Servizio

ING. VINCENZO ANTENUCCI
Vincenzo Antenucci
(firma)

Il Direttore Regionale
ARCH. FRANCESCO D'ASCANIO

Francesco D'Ascanio
(firma)

Il Componente la Giunta
DOTT. GIORGIO DE MATTEIS


Giorgio De Matteis
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F. De Genaro

(firma)



Il Presidente della Giunta

F. De Genaro

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li

5 APR. 2005



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

Emilio D. Iannarelli
(firma)